Rassegna stampa

Le informazioni riportate sulle etichette dei prodotti alimentari devono essere conformi alle vigenti normative, veritiere, chiaramente leggibili ed esenti da ambiguità.

> Sandro Gentilini Servizio promozione, statistica agraria e marketing

Anche in tempi di grave crisi economica non va abbassata la guardia sulla qualità delle produzioni agroalimentari e sulla corretta etichettatura delle medesime.

Una corretta informazione ai consumatori sulla composizione qualitativa e quantitativa dei prodotti alimentari distribuiti al dettaglio, nonché sulle caratteristiche nutrizionali e salutistiche degli stessi, con particolare riferimento ai prodotti preconfezionati, compresi quelli surgelati, liofilizzati, condensati, precotti o comunque preparati e conservati, è di fondamentale importanza per consentire una scelta di acquisto consapevole ed oculata, attenta agli aspetti dietetici e salutistici di un'alimentazione sana ed equilibrata ed atta a prevenire gli effetti indesiderati di eventuali intolleranze alimentari e reazioni allergiche scatenate da determinate sostanze. Va peraltro tenuto conto che con il 13 dicembre 2014 è divenuta obbligatoria in tutti gli stati costituenti l'Unione Europea l'applicazione del Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (con l'eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera I, concernente la "Dichiarazione nutrizionale", che si applicherà a decorrere dal 13 dicembre 2016), documento fondamentale per la corretta ed univoca etichettatura dei prodotti alimentari su tutto il territorio europeo. In particolare il regolamento stabilisce le modalità con cui devono essere indicati la denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti, qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che possa provocare allergie o intolleranze, la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, la quantità netta dell'alimento, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e le condizioni d'impiego, il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore alimentare che commercializza il prodotto, il paese d'origine o il luogo di provenienza, le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un impiego adeguato dell'alimento, il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più del 1,2% di alcol in volume, la dichiarazione nutrizionale (dal 13/12/2016) e fornisce anche alcuni principi guida per eventuali informazioni volontarie.

Come evidenziato nelle premesse del regolamento, uno dei motivi principali per richiedere informazioni obbligatorie sugli alimenti è quello di consentire ai consumatori di identificare univocamente ogni singolo alimento, di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali e di fare un uso adeguato degli alimenti stessi, per cui sono essenziali le informazioni riguardanti la presenza di ingredienti, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze con effetti allergenici o di intolleranza alimentare scientificamente dimostrati, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di particolari allergie o intolleranze alimentari di effettuare scelte consapevoli per la loro sicurezza. L'informazione per essere efficace deve essere chiara, ben leggibile e non deve prestarsi ad interpretazioni ambigue e ciò vale anche per quelle indicazioni supplementari non obbligatorie che molti produttori aggiungono a quelle fondamentali per evidenziare e sottolineare determinate caratteristiche e proprietà specifiche del prodotto, soprattutto per renderlo più attraente nei confronti dei potenziali consumatori. Numerose indagini effettuate sull'argomento in diversi paesi europei hanno evidenziato la possibile presenza sulle confezioni alimentari di indicazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare sulle caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti, le sue proprietà o anche sull'attribuzione di particolari proprietà salutistiche all'alimento stesso.

L'esperienza dimostra che talora i dati forniti volontariamente sugli alimenti possono nuocere alla chiarezza delle informazioni che devono essere riportate obbligatoriamente, in quanto se espressi in modo poco chiaro possono indurre confusione nell'acquirente, per cui è necessario un equilibrio di complementarietà e di non contraddizione tra informazioni obbligatorie e volontarie.

In ogni caso è fondamentale, anche se ciò può apparire un'osservazione ovvia e banale, che le informazioni siano veritiere e non tendenziose e che quindi, anche in assenza di una vera e propria falsificazione fraudolenta, non sopravvalutino determinate caratteristiche positive del prodotto messo in vendita oppure non minimizzino particolari controindicazioni dello stesso.

La dichiarazione nutrizionale, che sarà obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016, costituisce senz'altro un importante informazione aggiuntiva per il consumatore sugli aspetti dietetici dell'alimento, purché venga redatta in modo preciso, veritiero e senza indicazioni ambigue. Il sopraccitato regolamento UE stabilisce che tale dichiarazione indichi il valore energetico dell'alimento, da esprimersi per 100 g o per 100 ml di prodotto e da calcolarsi secondo le modalità dallo stesso determinate, nonché la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. Stabilisce inoltre che il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere integrato con l'indicazione delle quantità di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, polioli, amido,

fibre, nonché i sali minerali e/o le vitamine elencati all'allegato XIII, parte A, punto 1 del regolamento stesso.

Per i prodotti alimentari provenienti da paesi extraeuropei per lo più poveri o in via di sviluppo, come caffè, the, cacao, spezie, banane e altri frutti tropicali, sarebbero altresì auspicabili specifiche informazioni in merito alla correttezza e sostenibilità della filiera produttiva fin dalle fasi iniziali della stessa nei paesi d'origine, quali ad esempio l'assenza di lavoro minorile e di altre forme di sfruttamento lavorativo, la corresponsione di un equo compenso ai produttori primari per la loro attività, l'adozione di tecniche produttive salubri ed ecocompatibili.

In ogni caso sulle confezioni è da evitare anche un eccesso di informazione, in quanto ciò potrebbe risultare controproducente per la chiarezza e l'incisività delle indicazioni obbligatorie e di quelle volontarie principali ed un testo informativo troppo prolisso potrebbe indurre il consumatore a rinunciare alla lettura del medesimo o ad effettuarla in modo veloce e superficiale.

Particolare importanza riveste un'efficacie comunicazione interattiva tra le istituzioni preposte alla sicurezza ed al controllo di qualità delle produzioni alimentari ed i consumatori medesimi, in modo che questi ultimi, oltre ad ottenere indicazioni attendibili e supportate da materiale illustrativo e chiarificatore in merito alle problematiche di cui trattasi, possano altresì sentirsi più coinvolti nello stesso processo di tutela della salute del cittadino e di protezione della qualità delle produzioni alimentari.

Di seguito vengono proposti alcuni elaborati informativi reperibili su Internet che possono fornire al lettore un quadro introduttivo su queste importanti tematiche.

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

"Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-contents/IT/TXT/?uri=CELEX:32011R1169

Ministero della Salute

"Etichettatura degli alimenti: cosa dobbiamo sapere"

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_2015_allegato.pdf

CRA – Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura "Le etichette alimentari: guida alla lettura"

http://www.sito.entecra.it/portale/public/documenti/Le_etichette_alimentari_guida_alla_lettura.pdf

EUROPASS; ISAGRI – Iniziative per lo Sviluppo dell'Agri-businnes "Etichettatura dei prodotti alimentari – La nuova normativa comunitaria" http://www.europass.parma.it/allegato.asp?ID=900084